CAMERA DEI DEPUTATI N. 725

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

—

Disciplina dei servizi a pagamento eseguiti dal personale civile e militare di Pubblica Sicurezza e dai militari dell'Arma dei Carabinieri

Presentato il 15 ottobre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I servizi a pagamento richiesti da enti non statali e da privati sono attualmente disciplinati:

per la pubblica sicurezza, dagli articoli 171, 172 e 173 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che, per la parte relativa alla misura dei compensi dovuti, sono stati successivamente modificati con decreto-legge 20 novembre 1947, n. 1470 e con legge 27 dicembre 1953, n. 963, nonché dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

per l'Arma dei carabinieri, dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337.

Le predette disposizioni, a parte la loro frammentarietà, si sono rivelate, alla luce delle esperienze di questi ultimi anni, del tutto inadeguate alla nuova struttura e fisionomia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, che hanno assunto, gradualmente, una sempre più complessa organizzazione e, nelle loro varie articolazioni, hanno visto estendere i loro compiti anche in particolari settori specializzati.

Nella loro originaria impostazione, esse risentono, infatti, di un troppo stretto riferimento alle tipiche e fondamentali attività istituzionali; nella loro stessa enunciazione contengono, peraltro, una tassativa indicazione delle ipotesi in cui possono essere prestati servizi a richiesta e, data la conseguente impossibilità di un ampliamento della loro sfera di applicazione, si presentano come avulse dalla nuova realtà operativa delle istituzioni interessate.

La situazione è tale che, nei casi di richiesta di servizi non specificamente contemplati, si presenta, con i gravi e non trascurabili inconvenienti che è facile immaginare, l'alternativa di disattendere le richieste stesse, anche se appaiono validamente motivate, ovvero di accoglierle prescindendo dalla circostanza che si tratti di servizi non resi nel preminente interesse pubblico, ma direttamente a favore di privati che se ne avvantaggiano senza sostenere alcun onere.

In tema, poi, di compensi al personale operante, si deve tener presente la devoluzione ad esso di una ulteriore remunerazione – peraltro attualmente prevista in misura irrisoria da ultimo dalla citata legge 27 ottobre 1973, n. 628 – in aggiunta al normale trattamento economico di cui gode ed alla corresponsione dell'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio.

Nessuna espressa disposizione prevede, invece, il rimborso delle spese relative all'esecuzione del servizio e delle spese afferenti all'uso dei mezzi dell'Amministrazione di cui spesso si rende necessario l'impiego.

Una situazione del genere comporta da una parte oneri non indifferenti a carico dell'Amministrazione che non trovano la loro causa in motivi di pubblico interesse e, dall'altra, un ingiustificato profitto a favore dei richiedenti il servizio che non raramente, proprio per l'esiguità della spesa, preferiscono servirsi delle prestazioni della forza pubblica, anche quando potrebbero avvalersi agevolmente dell'opera di privati.

Infine, l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041, che vuole ricondotte tutte le entrate nell'ambito del bilancio dello Stato, richiede una disciplina delle riscossioni derivanti dai servizi a pagamento che eviti la costituzione di gestioni fuori bilancio.

Allo scopo di dare un nuovo ed organico assetto alla materia, si è considerata l'opportunità di predisporre l'adozione delle norme contenute nell'unito disegno di legge, che vengono qui di seguito illustrate.

L'articolo 1 precisa quali servizi possono essere effettuati a pagamento e le autorità competenti a disporli. Abbandonato l'attuale criterio dell'elencazione tassativa, si stabilisce, con il primo comma, che sono eseguiti a pagamento, oltre ai servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza, anche quelli in genere resi a richiesta e per conto di enti non statali o di privati.

La nuova formulazione non presenta del resto carattere di novità, in quanto essa è analoga a quella dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1952, n. 337, che, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, prevede appunto « altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati ».

A maggior chiarimento della reale portata della norma, espressamente nello stesso primo comma viene messo in rilievo che i servizi di cui trattasi non devono in modo prevalente presentare elementi e caratteri di pubblico interesse.

Con la disposizione di cui al secondo comma vengono determinati gli organi che nell'ambito delle loro specifiche competenze e sulla base del principio della

dipendenza funzionale del personale, possono disporre la esecuzione dei servizi a pagamento, compatibilmente con le esigenze dei normali servizi di istituto.

L'articolo 2 al primo comma stabilisce che i richiedenti sono tenuti soltanto al pagamento dell'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nonché delle indennità e dei soprassoldi previsti dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, qualora il personale venga impiegato fuori sede e ricorrano le condizioni previste dalla normativa che disciplina la materia. Viene abolita, invece, ogni altra indennità in considerazione che i servizi a pagamento non sono di natura diversa o più onerosi di quelli espletati nell'ambito dei compiti istituzionali.

Con lo stesso primo comma, poi, viene colmata una lacuna del vigente sistema, ponendosi a carico del richiedente anche le spese vive che l'amministrazione deve eventualmente sopportare per la natura stessa e le particolari modalità di esecuzione del servizio.

Col secondo comma, viene devoluta ad un decreto ministeriale la determinazione, al principio di ogni anno, della tariffa dei relativi costi sulla base anche dei dati del precedente esercizio finanziario.

Con l'articolo 3 ha inizio la disciplina delle riscossioni derivanti dai servizi resi a richiesta di enti non statali o di privati.

Per maggior snellezza e semplicità di procedure, si introduce il criterio del versamento posticipato della somma dovuta.

L'esperienza passata ha dimostrato, infatti, l'inutilità del deposito preventivo in quanto molto raramente il richiedente ha creato difficoltà nell'adempiere alla propria obbligazione. Si prescrive, quindi, che, a servizio eseguito, l'ufficio o il comando interessato effettui la fatturazione della spesa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 e consegni la fattura al richiedente perché provveda al versamento presso la Tesoreria provinciale della somma indicata in favore dello Stato entro dieci giorni dalla fatturazione. Entro lo stesso termine il richiedente deve consegnare all'ufficio o comando interessato la relativa quietanza per dimostrare l'avvenuto adempimento della propria obbligazione.

Tutte le somme versate a tale titolo vengono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora il servizio richiesto non possa essere portato a compimento, il richiedente è tenuto egualmente a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione per la parte di servizio reso, se la causa determinante l'interruzione sia da ricondursi alla forza maggiore o ad altre particolari circostanze che ne hanno impedito il proseguimento.

Nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine previsto, la riscossione della somma dovuta viene assoggettata alle norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'articolo 4, primo comma, poiché le spese per l'esecuzione dei servizi a pagamento, non dissimili nella loro natura da quelle istituzionali, possono trovare collocazione nei capitoli di spesa già esistenti, stabilisce che le somme necessarie per far fronte a tali servizi vengano tratte dai fondi assegnati con i medesimi capitoli, senza far luogo all'istituzione di nuovi.

Il secondo comma, poi, dispone la reintegrazione dei fondi di detti capitoli mediante l'assegnazione, con decreti del Ministro per il tesoro, delle somme versate dai richiedenti.

A tal fine, il terzo comma prevede la trasmissione al Ministero dell'interno ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri della copia della fatturazione delle spese e delle relative quietanze. Sulla base di tale documentazione si provvede a richiedere al Tesoro l'entità dei fondi da riassegnare ai singoli capitoli di spesa.

L'ultimo comma prevede, infine, la redistribuzione dei fondi riassegnati ai funzionari delegati che avevano sostenuto la spesa dei servizi a pagamento.

Con l'articolo 5 viene illustrata la normale procedura per la corresponsione al

personale avente diritto delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta eventualmente spettante.

Il successivo articolo 6 conferma il principio, già enunciato dalle norme vigenti, che, fuori dei casi specificati nell'articolo 1, nessuna remunerazione è dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale civile e militare.

È fatta, tuttavia, salva l'ipotesi che eventuali elargizioni siano spontaneamente offerte dagli enti e dai privati richiedenti; la relativa accettazione viene, peraltro, subordinata ad espressa autorizzazione del Ministero dell'interno e del Comando generale dell'arma dei carabinieri e si stabilisce che le somme offerte debbono essere devolute ai relativi fondi di assistenza.

L'articolo 7, in relazione alla nuova ed organica disciplina che viene data alla materia dei servizi a pagamento dispone l'esplicita abrogazione di tutte le preesistenti disposizioni non compatibili con la presente legge.

L'articolo 8, infine, autorizza il Ministero per il tesoro ad apportare, con propri decreti, tutte le variazioni al bilancio che si rendessero eventualmente necessarie per l'applicazione della presente lgge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge:

a) i servizi di controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione dai funzionari di pubblica sicurezza e dai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza e quelli in genere eseguiti dai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse, ivi compresi quelli aventi carattere continuativo compiuti anche in forza di apposite convenzioni.

L'esecuzione dei servizi di cui al primo comma, subordinatamente alle esigenze dei servizi di istituto, è disposta, nell'ambito delle specifiche competenze, dal questore o dal competente comando dell'Arma dei carabinieri, ai sensi delle disposizioni in vigore.

ART. 2.

Per i servizi di cui al precedente articolo 1 sono dovuti dai richiedenti:

a) le spese di viaggio e le indennità di trasferta se ed in quanto spettanti al personale impiegato a norma delle disposizioni in vigore;

b) le altre spese speciali direttamente imputabili al costo del servizio richiesto;

c) una quota delle spese riferibili all'organizzazione tecnico-amministrativa per la gestione del settore di attività cui si riferisce il servizio richiesto, tenendo pre-

sente l'incidenza di detta spesa rispetto a quelle generali sostenute dall'Amministrazione;

d) un'aliquota per rischi connessi con la circolazione del veicolo di scorta, inerenti a danni derivanti da incidenti non imputabili a responsabilità di terzi ed a quelli da indennizzare a terzi eventualmente in eccedenza ai limiti previsti dal massimale contemplato dalla polizza di assicurazione;

e) le indennità ed i soprassoldi previsti dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Le tariffe dei costi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma sono fissate con decreto ministeriale al principio di ogni anno anche sulla base dei dati consuntivi della gestione del precedente esercizio finanziario.

ART. 3.

Eseguita la prestazione, le autorità di pubblica sicurezza od i comandi della Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, provvedono alla fatturazione della somma dovuta e ne richiedono, con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, il versamento a chi ha richiesto la prestazione.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dalle autorità o dai comandi il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi deve essere effettuato direttamente dall'interessato presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ap-

provato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

Il versamento delle somme anzidette deve essere effettuato dagli interessati entro 10 giorni dalla fatturazione del servizio reso. Entro lo stesso termine la relativa quietanza deve essere consegnata all'autorità di pubblica sicurezza o al comando che ha provveduto alla fatturazione.

Per le riscossioni delle somme summenzionate si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 4.

Le spese per l'esecuzione dei servizi a pagamento indicati dall'articolo 1 della presente legge sono imputate ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, per l'Arma dei carabinieri, già istituiti per lo espletamento dei normali compiti di istituto.

In relazione alle somme affluite ai capitoli di entrata di cui al primo comma dell'articolo 3 sono disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ai capitoli dello stato di previsione della spesa indicati nel comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 3, terzo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 628.

A tal fine le autorità di pubblica sicurezza ed i comandi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasmettono, rispettivamente, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le copie delle fatturazioni di cui al precedente articolo 3 e delle relative quietanze di Tesoreria o dei corrispondenti modelli 181-T, consegnati dagli interessati.

I fondi riassegnati ai capitoli relativi alle competenze di cui all'articolo 2, let-

tere *a*) ed *e*) spettanti al personale saranno accreditati ai funzionari delegati in misura corrispondente ai servizi effettuati dal personale degli uffici o comandi aventi sede nell'ambito della provincia.

ART. 5.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di viaggio e delle indennità di cui all'articolo 2, lettere *a*) ed *e*) spettanti per i servizi resi a pagamento, mediante emissione di ordinativi di pagamento agli aventi diritto.

I predetti, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati. oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria e dei certificati modelli 181-T relativi ai versamenti al capitolo di cui al precedente articolo 3 delle somme dovute dai richiedenti i servizi in conformità dell'articolo 2 della presente legge nonché dal prospetto della liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità di trasferta munito della dichiarazione delle autorità di pubblica sicurezza o dei comandi dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attestante che i dipendenti in esso elencati hanno diritto a percepire le spese di viaggio e le indennità di trasferta per i servizi resi a pagamento. Le somme spettanti all'Arma dei carabinieri sono erogate secondo le norme di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

ART. 6.

Fuori dei casi indicati nell'articolo 1 nessuna remunerazione è dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale civile e militare.

Eventuali elargizioni che dovessero essere spontaneamente offerte possono essere accettate, soltanto previa espressa autorizzazione del Ministero dell'interno o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dagli Uffici e Comandi di appartenenza del personale che ha effettuato il servizio per conto dei privati, e saranno, quindi, devolute, rispettivamente, al fondo assistenza per il personale di pubblica sicurezza e al fondo assistenza, previdenza e premi per i militari dell'Arma dei carabinieri.

ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, convertito in legge con legge 8 novembre 1956, n. 1326.

ART. 8.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.